



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 26 agosto 2014

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 625 del 13 agosto 2014 – Proposta al Consiglio: “Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione aliquota per l'anno 2014. Approvazione del “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche”.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di agosto, alle ore 15:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il D.Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;
- vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 69 del 20 marzo 2000, con la quale è stata disposta l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2000;
- vista la Deliberazione del Consiglio comunale, n. 17 del 21 giugno 2012, con la quale è stata disposta modifica dell'aliquota comunale all'addizionale all'Irpef ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D.lgs., n. 23 del 14/3/2011, del Decreto Legge del 13/08/2011 n. 138, art. 1, comma 11, con i quali si è provveduto a determinare, nel rispetto della salvaguardia dei criteri di progressività aliquote Irpef differenziate per scaglioni di redditi già previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale determinando anche l'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- visto che, con la Deliberazione Consiglio Comunale, n. 43 del 16/09/2013, è stata disposta la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF per l'anno 2013 nella misura dello 0,80% determinando, altresì, l'esenzione per i redditi fino a € 18.000,00, senza più tener conto della ipotesi di progressività dell'aliquota medesima, da applicarsi su scaglioni di redditi diversificati e almeno coincidenti con quelli stabiliti da leggi statali per l'applicazione dell'imposta sulle persone fisiche;
- visto l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, (Legge Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488 (Legge Finanziaria 2002), "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef ... è stato stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione";
- visto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato in G.U., n. 169 del 23/07/2014, il termine per la presentazione del bilancio di previsione 2014 per gli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014;
- considerato che il Comune di Napoli con Deliberazione Consiglio comunale, n. 58 del 30/11/2012, ha deliberato di aderire al Piano di Riequilibrio Economico Finanziario e Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis, 243 ter, e 243 quater del D.Lgs., n. 267/2000, (T.U.E.L.), richiamati con il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012; di conseguenza tutti questi articoli sono stati successivamente modificati dal D.L. 174/2013, convertito in Legge n. 213/2012, comma 8, lettera a) prescrivendo che: "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutta la durata del Piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga alle eventuali limitazioni disposte dalle vigenti norme";
- visto il richiamato comma 8, lettera g) del medesimo articolo 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa altresì che il Comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243-ter, a condizioni che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita;
- vista la Deliberazione Consiglio comunale, n. 3 del 28 gennaio 2013, il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Economico-Finanziario Pluriennale ai sensi del D.L. n. 174/2012, già più volte sopra citato e nel quale è stata anche







COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

approvata la modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, conformemente a quanto previsto dal citato art. 243-bis, comma 8, lettera g) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;

-riscontrato che in data 09/07/2014 la Corte dei Conti di Roma – Sezioni Riunite – ha definitivamente approvato il Piano di Riequilibrio economico-finanziario pluriennale, precedentemente bocciato dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti di Napoli:

- visto inoltre l'art. 1, comma 3, del D.Lgs., n. 360/98, successivamente modificato dall'art. 11 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale i comuni sono tenuti a pubblicare la deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale Irpef sul sito informatico, individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, fissando peraltro le opportune modalità applicative e per l'efficacia della deliberazione assunta viene stabilito che essa decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

- visto il Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze, del 31/05/2002 che ha individuato il sito denominato www.finanze.it ed ha precisato che la pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota suddetta deve essere effettuata a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze a pena di nullità di efficacia;

- visto da ultimo l'art. 13, comma 16 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, di modifica all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/98, il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della Deliberazione comunale anche per beneficiare in sede di determinazione dell'acconto per la nuova aliquota, rimane fissato al 20 dicembre;

- letto il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, allegato alla Deliberazione di G.C. , n. 625 del 13 agosto 2014, di proposta al Consiglio comunale e parte integrante di essa, è così deliberata e fissata l'addizionale comunale all'Irpef e così di seguito fissata e deliberata nella misura dello 0,80% con esenzioni per i redditi fino ad € 15.000,00, approvando conseguenzialmente anche la relativa modifica al Regolamento per l'applicazione appunto dell'addizionale all'IRPEF;

- di conseguenza, autorizzare per effetto l'aggiornamento del Piano di Riequilibrio economico-finanziario pluriennale già più volte sopra citato, tenendo conto dei dati aggiornati per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi 2012, già pubblicati sul sito del Portale del Federalismo Fiscale;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

- infine, letto i pareri favorevoli del Ragioniere generale e del Segretario generale così come allegati alla suddetta Deliberazione di G. C., n. 625 del 13 agosto 2014, che qui si considera,

TUTTO CIO' PREMESSO, RICHIAMATO TUTTO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO COSI' COME PIU' SOPRA E' STATO RIPORTATO

il Collegio dei Revisori procede all'esame della Deliberazione di G.C. n. 625 del 13 agosto 2014, per esprimere il proprio parere, per quanto di competenza.

Si chiarisce che l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF come più sopra evidenziata ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha effetto retroattivo entrando in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento a detta pubblicazione avvenuta (2014);

inoltre viene anche ribadito, come già previsto dalla norma precedentemente richiamata (D.Lgs. 360/98), che proprio attraverso il Regolamento può essere stabilito una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali che come già precisato è stata fissata, in modificazione, per l'anno 2014 in € 15.000,00, riducendo l'importo precedentemente determinato per l'anno 2013 di € 3.000,00.

TUTTO CIO' VALUTATO

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta Consiglio Comunale di determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014 e di approvazione del Regolamento per l'applicazione della medesima addizionale all'IRPEF.

Precisasi che l'esenzione non equivale a franchigia e dunque non si applica nei casi in cui il reddito complessivo sia superiore o pari a € 15.000,00.

Il Collegio dei Revisori, richiamandosi anche al proprio parere già espresso in occasione per la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF riferita all'anno 2013, ripropone e suggerisce quanto segue.

Fermo restando che il gettito dell'addizionale IRPEF rispetti la previsione di bilancio e di Riequilibrio Economico Finanziario Pluriennale, si potrebbe ipotizzare l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, tenendo conto degli scaglioni di reddito che superano la soglia di esenzione e rispettando la progressività del tributo come per esempio dal modello che qui di seguito viene riportato:



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

da 0 a 10.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,40%
oltre i 10.000,00 e fino a 28.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,60%
oltre i 28.000,00	l'aliquota applicabile sarebbe dello 0,80%

Si ringrazia e si ossequia.

Napoli, li 26/08/2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The signatures are in cursive and appear to be: 1. A large, stylized signature starting with 'M'. 2. A signature starting with 'L'. 3. A signature starting with 'P'.